



Newsletter 2011 – D.lgs 31/01

Oggetto : MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

La qualità delle acque destinate al consumo umano, è disciplinata secondo il **decreto legislativo n°31 del 2 febbraio 2001**, pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n°52 del 3 marzo 2001**.

Per “**acque destinate al consumo umano**” si intendono tutte quelle acque trattate e non trattate, destinate ad un uso potabile. **Sono da considerarsi inoltre tali, le acque utilizzate, da imprese alimentari e non, per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici, indipendentemente dalla loro origine (rete di distribuzione, cisterne, bottiglie o contenitori).**

Dal punto di vista dell'**igiene** l'acqua ad uso potabile deve rispondere a determinati requisiti di purezza. Al fine di mantenere la **salubrità** e **pulizia** delle acque destinate al consumo umano, esse “...non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana”(rif Art.4, comma 2, lettera a) . Pertanto devono essere effettuati controlli interni ed esterni, sia chimico-fisici che microbiologici.

Per quanto riguarda l'acqua somministrata al pubblico che deriva da un allaccio ad acquedotto pubblico, il D.lgs. 31/2001 stabilisce che l'Ente Gestore dell'acquedotto è responsabile della qualità dell'acqua fino al contatore. Mentre “*Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il gestore dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati [...], rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto*”(rif. Art.5, comma 2).

Pertanto, tutti i dirigenti ed i gestori di strutture nelle quali avviene la somministrazione di acqua al pubblico - bar, pasticcerie, ristoranti, alberghi, imprese di produzione e lavorazione di alimenti, studi medici, uffici, imprese in genere, condomini ed edifici abitativi dove coesistono attività aperte al pubblico - sono obbligati a monitorare periodicamente (almeno una volta all'anno) la salute dell'impianto idraulico ed intervenire tempestivamente nel caso di sospetta contaminazione durante il trasporto dal contatore all'utenza finale, adottando tutti i provvedimenti necessari a ristabilire i requisiti di potabilità. Per quanto riguarda, invece, gli **edifici ad uso esclusivamente abitativo**, il **gestore** della struttura **o, in mancanza di questo, i proprietari** hanno **solo la responsabilità e non l'obbligo** di attuare i controlli previsti dallo stesso decreto. Per quanto riguarda l'acqua somministrata al pubblico proveniente da una **sorgente o pozzo privato** è necessario sottoporre a controllo non solo l'impianto interno di distribuzione ma l'intero sistema di approvvigionamento idrico. Sarà sufficiente effettuare **una volta soltanto, un controllo di verifica**, per constatare l'idoneità dell'impianto di distribuzione ed approvvigionamento, e **trimestralmente un controllo di routine**.

L'inottemperanza a tali obblighi comporta sanzioni amministrative pecuniarie da lire dieci milioni a lire centoventi milioni. Per le specifiche vi rimandiamo all'Art.19 del suddetto decreto.